ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Alcar Uno S.p.A. di Castelnuovo Rangone, stabilimento di via Montanara 42-56 Solignano, Castelvetro di Modena (MO). Riferimento n. 15358/18 del SUAP del Comune di Castelvetro di

n. DET-AMB-2019-4979 del 30/10/2019

Proposta n. PDET-AMB-2019-5126 del 29/10/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Modena.

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno trenta OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta Alcar Uno S.p.A. di Castelnuovo Rangone, stabilimento di via Montanara 42-56 Solignano, Castelvetro di Modena (MO). Riferimento n° 15358/18 del SUAP del Comune di Castelvetro di Modena.

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, al comma 2, recita che "Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e, al comma 3 che, a seguito di una domanda di modifica sostanziale, l'Autorità competente provvede al rilascio di una nuova autorizzazione.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La ditta Alcar Uno S.p.A. con sede legale in Comune di Castelnuovo Rangone, via della Pace 10, quale gestore dello stabilimento ubicato in via Montanara 42-56, Solignano di Castelvetro di Mode-



na (MO), ha presentato al SUAP del Comune di Castelvetro di Modena la domanda di modifica sostanziale dell'A.U.A. recepita con protocollo n° 15358 del 22 agosto 2018. Il SUAP ha trasmesso la domanda al SAC di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n° 17325 pratica n° 26901/18 del 3 settembre 2018.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, era regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dalla Provincia di Modena con n° 400 del 29 luglio 2015 e con scadenza il 28 luglio 2030.

Il 30 settembre 2019 è stata emessa l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore con determinazione n° 4463 del SAC di ARPAE Modena.

Il 21 ottobre 2019, con protocollo n° 161659 è stata assunta agli atti del SAC di ARPAE Modena la domanda della Ditta Alcar Uno S.p.a. di rettifica dell'autorizzazione emessa, poiché quest'ultima non conteneva le deroghe agli scarichi regolarmente presentate e una imprecisa quantità massima di scarico.

Dalle verifiche documentali si conferma la liceità delle richieste della Ditta e si attribuisce a mero errore materiale le cause dell'incongruenza dell'atto emesso.

La ditta Alcar Uno S.p.A. di Castelnuovo R, nello stabilimento di via Montanara 42-56, Solignano di Castelvetro, svolge attività di disosso prosciutti, sezionamento e toelettatura, codice ATECO 10 13.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di modificare le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'A.U.A. vigente relativamente al seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

Viene inoltre dichiarato che non sono previste modifiche relativamente al seguente titolo abilitativo:

- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della nuova Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.



Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1) di adottare la nuova Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, al gestore della ditta Alcar Uno S.p.A. di Castelnuovo Rangone per lo stabilimento ubicato in via Montanara 42-56 Solignano, Castelvetro di Modena (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Rumore Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di confermare la data di scadenza del presente provvedimento al 28 luglio 2030, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.



- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelvetro di Modena ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.
- 9) Di informare che:
 - a) Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Castelvetro di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Castelvetro di Modena

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 10) Si dà atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Castelvetro di Modena, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A.. Il presente



atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

	da sottoscrivere in caso o	1
Data Firma	La presente copia, compo	osta di n fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
	Data Firms	a



Allegato ACQUA

Ditta Alcar Uno S.p.A. di Castelnuovo Rangone, stabilimento di via Montanara 42-56 Solignano, Castelvetro di Modena (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".



Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - Parte descrittiva

La ditta Alcar Uno S.p.A. di Castelnuovo Rangone, nello stabilimento di via Montanara 42-56 Solignano, Castelvetro di Modena, coordinate x 652.681 y 4.933.111 nel sistema di riferimento WGS84 UTM32, svolge attività di disosso prosciutti, sezionamento e toelettatura, codice ATECO 10.13, e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, sono trattate in fosse biologiche e convogliate mediante condotta nera nella linea fognaria a valle degli scarichi industriali;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture confluiscono in acque superficiali quelle ricadenti sui piazzali circostanti gli edifici confluiscono mediante condotta bianca nelle vasche di sedimentazione di prima pioggia le seconde piogge in acque superficiali;
- le acque derivanti dal **processo produttivo** che originano dal lavaggio dei pavimenti, dei tavoli, delle attrezzature e dal lavaggio delle giostre su piazzola dedicata nel piazzale sono trattate in un impianto sedimentatore/degrassatore e quindi confluiscono nella pubblica fognatura mista di via Montanara;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti da disosso prosciutti, sezionamento e toelettatura, codice ATECO 10.13 confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto. Gli emungimenti da pozzo sono riservati all'irrigazione delle aree verdi.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata la Determinazione del SAC di ARPAE Modena n° 4463 del 30 settembre 2019, di autorizzazione allo scarico della ditta Alcar Uno S.p.A. per lo stabilimento di via Montanara 42-56 Solignano, Castelvetro di Modena (MO).



Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Castelvetro di Modena acquisito agli atti con protocollo n° 24933 del 29 novembre 2018.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Alcar Uno S.p.A., con sede legale a Castelnuovo Rangone, via della Pace 10, per lo stabilimento di via Montanara 42-56 Solignano, Castelvetro di Modena, coordinate x 652.681 y 4.933.111 nel sistema di riferimento WGS84 UTM32, a scaricare nella rete fognaria "5 Solignano" dell'agglomerato AMO0011 Castelnuovo Rangone Pozza, in via Montanara a Castelvetro di Modena, le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di di disosso prosciutti, sezionamento e toelettatura, codice ATECO 10.13, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **5000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 3) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura ad eccezione dei parametri di seguito elencati per i quali valgono i limiti indicati:

COD 1800 mg/l Tensioattivi totali 15 mg/l BOD_5 900 mg/l Fosforo totale 20 mg/l

Si concede altresì per i cloruri, in via temporanea fino al 31 dicembre 2021, in attesa della presentazione di un'ipotesi progettuale per il trattamento dei cloruri, il limite massimo di 3000 mg/l

- 4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.



Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 7) Entro il 31 dicembre 2021 dovrà essere presentata un'ipotesi progettuale per l'abbattimento del valore dei cloruri allo scarico, dovranno essere anche indicati i tempi e i costi per la realizzazione degli interventi.
- 8) Entro il 31 dicembre 2019 e successivamente entro il 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2029 dovranno essere inviate ai competenti uffici del SAC ARPAE di Modena, al Comune di Castelvetro di Modena delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: Ph, Solidi Sospesi, Solidi Sedimentabili, BOD 5, COD, Grassi e Oli Vegetali e Animali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale e Tensioattivi Totali.
- 9) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 10) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 11) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 12) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;



- 13) I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e degrassatura dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 14) Dovranno essere mantenuti inefficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 15) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 16) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, al SAC ARPAE di Modena, al Comune di Castelvetro di Modena e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 17) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, e in copia agli Uffici del SAC di ARPAE Modena, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 18) Entro il 30 aprile 2020, il 30 aprile 2025 e il 30 aprile 2030 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

_	vere in caso di stampa	econdo le norme vigenti.
La presente	copia, composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	



Allegato RUMORE

Ditta Alcar Uno S.p.A. di Castelnuovo Rangone, stabilimento di via Montanara 42-56 Solignano, Castelvetro di Modena (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	Titolo ambientale
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".



B - Parte descrittiva

La ditta Alcar Uno S.p.A. di Castelnuovo Rangone, nello stabilimento di via Montanara 42-56 Solignano, Castelvetro di Modena, coordinate x 652.681 y 4.933.111 nel sistema di riferimento WGS84 UTM32, svolge attività di disosso prosciutti, sezionamento e toelettatura, codice ATECO 10.13.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore (varie lavorazioni interne, impianti di raffreddamento aria, passaggio automezzi per operazioni di carico/scarico).

Relativamente all'impatto acustico si ha, pertanto, la seguente configurazione:

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 22:00) ad eccezione degli impianti frigoriferi che hanno un funzionamento in continuo;
- l'area interessata dallo stabilimento è inserita all'interno di una UTO (Unità territoriale omogenea) assegnata dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe "V area prevalentemente industriale e artigianale", con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- il ricettore sensibile R1 considerato è rappresentato da una abitazione posta a Nord-Ovest in una UTO assegnata dalla vigente classificazione acustica comunale ad una classe "III";
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali per i ricettori considerati.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua e dell'Allegato Rumore rilasciata dal Provincia di Modena con n° 400 del 29 luglio 2015 e con scadenza il 28 luglio 2030.

Preso atto che nella domanda di modifica sostanziale è stato dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata.

Visto il parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico del ST distretto Area Sud di ARPAE Modena, già acquisito agli atti con protocollo n° 39687 del 15 aprile 2015.

D – Prescrizioni e disposizioni

1) Il nulla osta <u>ai soli fini acustici,</u> fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ubicato a Castelvetro (Mo), via Montanara, n° 42-56, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Alcar Uno S.p.A. secondo la configurazione descritta nella valutazione di



impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della L. 447/95.

- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.
- 3) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;
- 4) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dr.ssa Barbara Villani

Originale fii	rmato elettronicamente	secondo le norme vigenti.
da sottoscri	vere in caso di stampa	
La presente	copia, composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.